



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Classifica: 1962/SIC**

Oggetto: interrogazione in Commissione del Senatore Lucidi e altri.

In risposta a quanto riportato dagli Onorevoli Interroganti, devo premettere che il Registro Italiano Dighe (RID) è stato soppresso e i compiti, le funzioni e il personale sono stati trasferiti alla Direzione generale dighe del MIT, la quale ha fornito dettagliate informazioni in merito alle dighe di Amelia.

Tali dighe - denominate Rio Grande e La Para - sono entrambe di epoca presumibilmente medioevale e, ad oggi, completamente interrite: cioè il serbatoio non contiene più acqua ma solo terreno, depositato dal trasporto solido del torrente nel corso dei decenni.

Dunque, tali opere non sono più assimilabili a dighe, il cui potenziale pericolo è il rilascio incontrollato di un volume d'acqua che può improvvisamente investire i territori e gli insediamenti posti a valle, anche a grande distanza. Esse sono invece assimilabili ad un'opera idraulica (briglia) o a un semplice muro di sostegno, pertanto rischi più limitati.

Mi preme precisare che mentre l'autorità di controllo per le dighe è il MIT, per questo altro tipo di opere competenza è di Regione e Provincia.

Entrambe le dighe di Amelia rientrano quindi nel secondo caso, tanto più che la c.d. diga di Rio Grande sostiene la strada provinciale di accesso ad Amelia.

Per quanto riguarda, poi, il possibile progetto di recupero dell'originaria funzione di accumulo di acqua, da realizzarsi previa rimozione dei sedimenti a ridosso delle opere, essa non può ritenersi convenientemente fattibile per motivi tecnici, come di fatto evidenziato dai Senatori Interroganti.



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Difatti, si tratta di opere antiche, i cui requisiti prestazionali sono largamente insufficienti rispetto a quelli stabiliti dalla normativa speciale in materia di dighe. L'adeguamento delle opere richiederebbe investimenti sproporzionati al possibile utilizzo della risorsa idrica.

Inoltre, l'esercizio in sicurezza di una diga comporta oneri elevati (vigilanza, strumentazione, personale tecnico di controllo e ispezione, ecc.) tali da rendere non economica la gestione dei due modesti invasi.

Ciò premesso, venendo ai singoli quesiti preciso che:

- la dismissione è stata già effettuata, avendo il MIT riconosciuto che le opere non sono assimilabili a dighe, in quanto completamente interrite. Per tale motivo non necessitano interventi di demolizione parziale e/o totale;
- la responsabilità è per legge attribuita alla Regione, in quanto soggetto concedente l'uso delle acque, e alla Provincia per delega, in particolare per quanto attiene alla sicurezza della strada;
- pertanto, alle suddette Amministrazioni competono le verifiche sulla sicurezza delle opere, in particolare la stabilità della strada in condizioni di carico sismico, come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (2008);
- nessun progetto di dismissione è necessario, non essendo le opere classificabili dighe in quanto prive di un significativo volume di acqua da regolare.



*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00915

presentata da

STEFANO LUCIDI

giovedì 24 aprile 2014, seduta n.237

LUCIDI, MOLINARI, SERRA, FUCKSIA, FATTORI, SIMEONI, MORRA, SCIBONA, MORONESE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il registro italiano dighe (RID) è stato istituito dall'art. 91 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003 quale ente pubblico non economico, dotato di autonomia gestionale e soggetto alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cui sono demandati compiti di vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio delle grandi dighe (circa 545 dighe di altezza superiore a 15 metri ovvero con volume di invaso superiore a 1.000.000 metri cubi) nonché sulle condotte forzate con dighe a monte. Il registro provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti e alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari delle dighe di dimensioni rilevanti. Inoltre ad esso è affidato il compito di predisporre la normativa tecnica in materia e fornire consulenza, assistenza e perizia tecnica specialistica in favore di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del registro, avvalendosi di una apposita Direzione generale del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali;

la distinzione tra piccole e grandi dighe è fissata convenzionalmente sulla base dei valori dell'altezza dello sbarramento e del volume di invaso. I criteri ed i limiti di separazione fra le varie classi possono di conseguenza variare in relazione ai diversi ambiti presi in esame. Le Regioni provvedono all'approvazione tecnica ed alla vigilanza sugli sbarramenti di altezza inferiore a 15 metri o che determinano un volume di invaso inferiore a 1.000.000 metri cubi (piccole dighe);

considerato che:

con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 139 del 9 gennaio 2014 è stata nominata la Direzione generale per le dighe quale amministrazione competente agli interventi di messa in sicurezza delle dighe di: Figo e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

in virtù di tale ordinanza l'attuale commissario delegato consegna la documentazione tecnica comprensiva di relazione relativa a tutte le dighe citate e contestualmente destina le risorse disponibili in ragione di 1.865.271,31 euro per le finalità future;

l'ordinanza decreta inoltre che le Regioni, entro un termine di 45 giorni, dovranno manifestare interesse al mantenimento della struttura di competenza, essendo nel caso avverso prevista la dismissione delle strutture, nel qual caso la Direzione dighe provvede ad elaborare valutazioni tecnico-economiche necessarie alla successiva fase di progettazione esecutiva e definitiva;

considerato inoltre che l'ordinanza di fatto ha avviato la pratica di dismissione, per quanto riguarda la gestione, delle citate dighe chiamando così in causa le Regioni che entro un breve lasso di tempo devono decidere se assumersene la responsabilità;

considerato infine che:

per la sola diga di Amelia (Terni) sono state inviate agli interroganti segnalazioni di preoccupazione da parte della popolazione anche in merito ad un possibile progetto di recupero del Grande Rio, denominato progetto LIFE, in quanto esso non ripristinerebbe lo stato del bacino così come era, la sua funzionalità e fruibilità da parte della comunità e prospetterebbe un impaludamento con una stagionalità dell'invaso che d'estate difficilmente potrebbe ospitare acqua. Inoltre non interverrebbe a rimuovere il principale fattore di criticità sulla stabilità della diga stessa, ovvero la spinta propulsiva provocata dal fango;

in particolare per la diga di Amelia esiste un evidente sottile confine di competenze, insistendo sulla stessa le competenze della Regione Umbria sulla strada ex 205 Amerina, del Ministero delle infrastrutture per la diga stessa e della Regione sulla gestione del bacino idrico;

a parere degli interroganti la Regione dovrebbe manifestare il proprio interesse per la gestione di una delle due antiche dighe del Rio Grande, quella del Ponte vecchio su cui passa la strada provinciale Amerina, considerato che senza un impegno da parte dell'ente, l'opera verrà dismessa,

si chiede di sapere:

quali saranno le modalità utilizzate nell'eventuale fase di dismissione delle dighe anche nell'ottica di garantire una corretta divisione delle responsabilità;

se per la fase di declassificazione siano previste opportune analisi e verifiche di sicurezza delle strutture e dell'impatto ambientale, considerando inoltre che alcune strutture insistono in zona sismica;

quale sia l'iter e lo stato di avanzamento dei progetti di dismissione nonché le relative tempistiche previste, non essendo indicata nell'ordinanza alcuna scadenza;



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

se il Governo, per quanto di propria competenza, intenda attivarsi presso l'amministrazione competente al fine di verificare l'effettivo interesse delle Regioni, considerato che nel caso della diga di Amelia questa rimarrà comunque un profilo di competenza della Regione stessa a prescindere dall'esito della vicenda;

se i progetti di dismissione prevedano l'opportuno ripristino dei luoghi nelle condizioni pre-fermo nonché la destinazione idonea dei fanghi presenti nell'invaso.

(3-00915)